



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **22323/2025** promossa da:

Controparte_1 C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. ZAPPIA RAMONA e dell'avv.
TIRI DONATO IVO (*C.F._1*) VIA STAZIONE 51 ARMA DI TAGGIA; elettivamente
domiciliato in VIA STAZIONE 51 18018 TAGGIA presso il difensore avv. ZAPPIA RAMONA

ATTORE/I OPPONENTE

contro

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. NOCCO MICHELA
GABRIELLA e elettivamente domiciliato in VIA SPARANO N. 27 BARI presso lo studio dell'avv.
NOCCO MICHELA GABRIELLA

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso rispettivamente come da atto di citazione e come da comparsa e hanno
discusso oralmente la causa ex art. 218 sexies c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, la *Controparte_1* conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Milano la *Controparte_2* proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
6030/2025, R.G. 2954/2025, di pagamento della somma di € 100.000,00, oltre interessi e spese della
procedura monitoria, formulando eccezione di compromesso-improponibilità e/o improcedibilità della
domanda monitoria, in ragione della clausola arbitrale contenuta nella lettera di intenti e nel contratto, e
nel merito chiedendo di: accertare che le somme richieste con le fatture azionate in via
monitoria sono illegittime e non dovute, essendo il contratto sottoscritto tra *CP_3*
[...] il sig. *CP_4* ed alcune fatture addirittura anteriori alla sottoscrizione e successive alla
scadenza del contratto, e per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto

perché infondato in fatto ed in diritto, ingiusto ed illegittimo; vinte le spese. Nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., comma 1, n. 1 di parte opponente, quest'ultima proponeva domanda di condanna ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. e formulava espressamente eccezione di difetto di legittimazione attiva della [...]

Controparte_2

Si costituiva la *Controparte_2*, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo di: in via preliminare, sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della controversia nel procedimento arbitrale istaurato *medio tempore* in forza della clausola compromissoria; nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità contrattuale, per inadempimento nella mancata corresponsione del compenso economico pattuito, da parte della *Controparte_1* (proponente) del contratto sottoscritto in data 30/06/2023 con il sig. *CP_5* titolare unico della *Controparte_2*, per lo svolgimento del ruolo di *Controparte_6* all'interno della società proponente e, per l'effetto, condannarla al pagamento, a titolo di danno emergente subito, dell'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 6030/2025 di € 100.000,00 oltre interessi dalla data di costituzione in mora del 20/12/24 sino al pagamento, nonché di quanto ritenuto giusto in via equitativa a titolo di mancato guadagno; in via subordinata, nel merito, accertare ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'indebito arricchimento che la *Controparte_1* ha tratto dalle prestazioni fornite dal sig. *CP_5* titolare della *Controparte_2*, per lo svolgimento del ruolo di *Controparte_7* all'interno della società proponente, per l'effetto, dichiarare che la *Controparte_1* in persona del suo legale rappresentante, è obbligata al pagamento in favore del sig. *CP_5* titolare della [...]
CP_2, della somma di € 100.000,00 o di altra somma ritenuta equa di diritto in ragione dell'indebito arricchimento che ha tratto dalla prestazione di cui è causa; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., comma 1, n. 2, la *Controparte_2* rinunciava alla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. e alla domanda di arricchimento indebito, nonché rideterminava in € 90.000,00 il danno emergente di cui chiedeva il risarcimento

Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 23.6.2026 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.

La questione relativa alla devoluzione della controversia ad arbitrato rituale, in quanto pregiudiziale, deve essere esaminata con priorità rispetto a ogni altra, risultando assorbente rispetto alle ulteriori questioni, ivi compresa quella concernente la titolarità del credito azionato.

Sul punto, si osserva in primo luogo che l'eccezione deve ritenersi tempestivamente proposta dall'opponente già con l'atto introduttivo del giudizio, ove è stata espressamente dedotta, sia pure sotto la rubrica di *“eccezione di compromesso – improponibilità e/o improcedibilità della domanda”*.

La successiva qualificazione della medesima, operata nella memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 2, c.p.c., come eccezione di difetto di giurisdizione non vale a mutarne la natura, dovendo l'eccezione essere qualificata dal giudice in base al suo contenuto sostanziale quale questione di competenza, attinente alla devoluzione della controversia agli arbitri.

In tal senso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito il principio secondo il quale stabilire se una controversia rientri nella cognizione degli arbitri rituali o del giudice ordinario si configura quale questione di competenza, in ragione della natura giurisdizionale dell'attività svolta dagli stessi arbitri rituali (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 23418/2020).

Ciò posto, si osserva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la presenza di una clausola compromissoria non preclude l'emissione del decreto ingiuntivo, ma comporta, ove ritualmente eccepita in sede di opposizione, l'obbligo per il giudice adito di revocare il decreto e dichiarare la propria incompetenza in favore degli arbitri (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/09/2021, n. 25939).

Nel caso di specie, la lettera di intenti e il contratto di consulenza sottoscritti da **CP_4** con la **Controparte_1** (doc. 2 fasc. att.) prevedono una clausola compromissoria che devolve ad un arbitro unico qualsiasi controversia, di qualunque natura, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della menzionata lettera di intenti e/o del contratto sottoscritto con la Società.

La presente controversia rientra nell'ambito applicativo della clausola, atteso che la pretesa azionata ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo per prestazioni di consulenza rese in esecuzione del contratto. Benché la pretesa monitoria sia stata azionata da soggetto che non ne è titolare (ma la questione della legittimazione resta assorbita dalla presente statuizione di rito), il suo collegamento con il rapporto contrattuale in parola emerge, in particolare:

- dalle causali delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, espressamente riferite alle attività previste dal contratto (*“Interim CEO May 2023 Fee CP_1”*);
- dal contenuto dell'estratto conto trasmesso dalla **Controparte_1** recante il dettaglio delle medesime fatture;
- dalle modalità con cui è stato operato il riconoscimento del debito nell'ambito del rapporto professionale instaurato, essendo la relativa richiesta formulata dal sig. **CP_5** mediante e-mail riconducibile alla società **Controparte_1** (*“Email_1_”*).

La riconducibilità della controversia all'ambito applicativo della clausola compromissoria, inoltre, è ulteriormente confermata, in via indiretta, proprio dalla pendenza del procedimento arbitrale avente ad oggetto la medesima pretesa.

Non può condividersi la tesi di parte opposta – peraltro prospettata solo con la seconda memoria ex art. 171ter c.p.c. – secondo cui il credito troverebbe titolo autonomo in una promessa di pagamento o ricognizione di debito, escludendo l'operatività della clausola compromissoria.

Tale atto, invero, assolve ad una funzione di astrazione meramente processuale della *causa debendi*, rilevante ai fini della distribuzione dell'onere probatorio circa l'esistenza del rapporto fondamentale, ma non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, restando inscindibilmente collegato al rapporto sostanziale sottostante (cfr. *ex multis* Cassazione civile sez. III, n. 31818/2024).

Ne deriva che, ai fini della individuazione della competenza, occorre avere riguardo al rapporto fondamentale da cui il credito trae origine, nella specie riconducibile al contratto di consulenza contenente la clausola compromissoria, difettando qualsivoglia allegazione o deduzione circa l'esistenza di un diverso ed autonomo rapporto sottostante.

Tale ricostruzione si pone, peraltro, in linea con le stesse allegazioni difensive della *Controparte_2* [...], la quale – in sede monitoria e negli scritti antecedenti alla memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 2, c.p.c. – ha espressamente ricondotto il credito azionato al rapporto professionale intercorso con *Controparte_1* sul presupposto della sostanziale coincidenza tra la persona fisica del sig. *CP_5* e la predetta società.

Tanto premesso, si ritiene che la presente controversia debba essere devoluta alla cognizione arbitrale, con conseguente declaratoria di incompetenza di questo Tribunale e revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Deve essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. di cui non vi sono i presupposti che non possono coincidere con la mera infondatezza della domanda laddove, come nella fattispecie, non risulti dal complesso degli atti difensivi una condotta della parte che esorbiti dall'ambito del diritto di difesa garantito dalla Costituzione (art. 24).

Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate in favore della parte opponente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dei parametri di cui al D.M. 147/2022 e dell'attività difensiva svolta, ai valori minimi per la fase decisionale celebrata in forma semplificata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano, essendo la controversia deferita ad arbitri;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

condanna la Controparte_2 a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che liquida in euro 406,50 per esborsi, euro 11.977,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.

Milano, 24 giugno 2026

Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola

Si dà atto che la minuta del provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Isabella De Gregorio, Magistrata Ordinaria in Tirocinio.